

La fase
introduttiva e il
mutamento del
rito alla luce del
c.d. *correttivo*
Cartabia



Prof. Silvia Izzo



Intentio legis

“[...] all'udienza la causa deve tendenzialmente sempre giungere con il perimetro del *thema decidendum* e del *thema probandum* già definito, così da consentire al giudice di poter valutare al meglio quale direzione imprimere al processo (effettuare il tentativo di conciliazione, disporre il mutamento nel rito semplificato, ammettere le prove e procedere alla relativa assunzione) [...]”



Consequente struttura

Decorso il termine per la costituzione del convenuto, il giudice:

- *Rito* compie le verifiche preliminari relative alla regolare instaurazione del giudizio e di conseguenza provvede;
- *Rito/Merito* sottopone alle parti le questioni rilevabili d'ufficio;



Consequente struttura

Le parti, nelle memorie integrative, debbono, a pena di decadenza:

- 1) Proporre domande e eccezioni (autenticamente) nuove nel rispetto del principio di consequenzialità (anche rispetto al giudice); precisare e modificare (jus poenitendi puro) quelle già formulate. Chiedere l'autorizzazione alla chiamata
- 2) Replicare anche proponendo eccezioni nuove alle domande (e alle eccezioni) nuove emerse nella prima memoria. Articolare le richieste istruttorie;
- 3) replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.



La struttura variabile della prima udienza

- «*Definizione*» del giudizio:
- estinzione; conciliazione; ordinanze di accoglimento o di rigetto;
- *Provvedimenti relativi alla regolare instaurazione del contraddittorio e ai presupposti processuali (nessuna preclusione espressa)*
- *Autorizzazione alla chiamata del terzo;*
- *Rimessione della causa in decisione (187);*
- *Replica rispetto a terza memoria*
- *Assunzione dei mezzi di prova*
- *Calendario del processo*



Corte costituzionale n. 96, 3 giugno 2024

Esclude l'eccesso di delega (e la violazione dell'art. 3)

La prima udienza assurge a momento centrale del processo di primo grado nella quale il giudice, con ampia contezza sull'oggetto della controversia, ha la possibilità, anche in forza della comparizione personale delle parti, di procurarne la conciliazione ovvero di gestire in maniera efficace la controversia, decidendo sulle istanze istruttorie e calendarizzando i relativi adempimenti sino alla pronuncia della sentenza, affinché questa intervenga nel tempo più celere possibile.



Corte costituzionale n. 96, 3 giugno 2024

In questo contesto l'art.171-bis cod. proc. civ.

«è riconducibile al criterio di delega di cui all'art. 1, comma 5, lettera i), della legge n. 206 del 2021, che demanda al Governo l'introduzione di norme funzionali ad «adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai principi di cui alle lettere da c) a g)», costituendone un naturale sviluppo in quanto coessenziale alla realizzazione del meccanismo del deposito delle memorie prima dell'udienza;

Ed è «al contempo, **volta a realizzare il generale canone della concentrazione processuale** sancito dalla lettera a) del medesimo art. 1, comma 5, della legge delega, perché orientata a ridurre le ipotesi di regressione del giudizio dopo il deposito delle memorie integrative».



Corte costituzionale n. 96, 3 giugno 2024

Sul rispetto degli artt. 24 e 111 Manipolativa di rigetto

- *Esclude la violazione con riferimento alle attività funzionali alla definizione del thema decidendum e, più in generale a quelle in cui la successiva discussione in udienza sia «effettiva»* **Essenzialmente di merito**
- *La ritiene integrata, se non interpretata costituzionalmente, con riferimento alle attività che si traducono in un provvedimento, con relativo onere delle parti* **Rito**



Corte costituzionale n. 96, 3 giugno 2024

Interpretazione adeguatrice proposta:

- Fissazione di un'udienza *ad hoc* precedente alla pronuncia del decreto nell'esercizio dei propri poteri di direzione (175);
- Fissazione di un'udienza successiva alla pronuncia del decreto, su sollecitazione delle parti;
- «l'art. 175 cod. proc. civ. non può essere piegato fino a far ritenere un vero e proprio obbligo processuale del giudice, essendo il suo potere direttivo essenzialmente discrezionale»: **CONSEGUENZE**

D.lgs. N. 164, 31 ottobre 2024



Punti fermi

*I termini di cui all'articolo 171 ter **iniziano a decorrere** quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo.*

Il giudice provvede con decreto

Il giudice può sempre differire l'udienza

Il giudice deve differire l'udienza se provvede ai sensi del c. 2

D.lgs. N. 164, 31 ottobre 2024



Problemi

1. Decreto di conferma dell'udienza che arriva in ritardo
2. Decreto che — atteso il carico e la tempistica — conferma/differisce l'udienza senza nulla rilevare



D.lgs. N. 164, 31 ottobre 2024

- Scaduto il termine di cui all'articolo 166, entro i successivi quindici giorni il giudice istruttore **verifica d'ufficio** la regolarità del contraddittorio.

Hp. A)

- il giudice conferma o differisce, fino a un massimo di quarantacinque giorni, la data dell'udienza di comparizione delle parti e indica le **questioni rilevabili d'ufficio** di cui ritiene opportuna la trattazione nelle memorie integrative di cui all'articolo 171 *ter*, **anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda** (3° comma)
- **Rileva il proprio difetto di competenza**

Art. 38 modificato

— D.lgs. N. 164, 31 ottobre 2024



Rileva ma non provvede

Unica preclusione espressa: 38

Le altre questioni seguono la disciplina loro propria

Provvede nel caso del 290



D.lgs. N. 164, 31 ottobre 2024

Verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio

Hp. b) 2° comma

Di conseguenza, **pronuncia i relativi provvedimenti:**

**102, c.2; 164, c. 2,3,5 e 6 , 167,c. 2, 182, 291, c.1, e 292, primo comma;
+ 290**

- Provvede altresì sull'estensione soggettiva del giudizio

107, 269, secondo comma, (NO 270) 271.

- **fissa nuova udienza per la comparizione delle parti.**



D.lgs. N. 164, 31 ottobre 2024

- La nuova udienza per la comparizione delle parti deve essere fissata in modo che, almeno cinquantacinque giorni prima, il giudice possa procedere nuovamente alle verifiche preliminari.

NUOVO DECRETO

- Verifica ciò che è avvenuto/non avvenuto;
- Provvede sulla chiamata di terzo del terzo chiamato (269)
- Dichiara la contumacia (164)

Può e deve essere il luogo in questo caso per la sottoposizione alle parti delle questioni di competenza e delle altre, rilevabili d'ufficio, delle quali ritiene opportuna la trattazione, ivi comprese le condizioni di procedibilità della domanda.



D.lgs. N. 164, 31 ottobre 2024

«NUOVO DECRETO»

- Duplice contenuto (2 e 3° comma)
- Nessuna preclusione matura per il giudice, salvo il rilievo ex art. 38
- Onere motivazionale;
- Modificabile e revocabile.



D.lgs. N. 164, 31 ottobre 2024

«NUOVO DECRETO»

- La necessità di celebrare l'udienza permane (C.Cost. 96/2024)
- Salvo nel caso di contumacia dell'attore:

Art. 290

Nel dichiarare la contumacia dell'attore a norma dell'articolo 171 ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta nella comparsa di risposta, ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni previste nell'articolo 187, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo e il processo si estingue



D.lgs. N. 164, 31 ottobre 2024

Dubbi

- Il contraddittorio per come inteso dalla Corte è stato rispettato?
- E' ancora ipotizzabile/utile la fissazione di un'udienza *ad hoc* ex art. 175?
- E' ipotizzabile «cancellare» il Correttivo?



D.lgs. N. 164, 31 ottobre 2024

Verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio

Hp. c) 3° comma

Se ritiene che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281 *decies*, il giudice dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissa l'udienza di cui all'articolo 281 *duodecies* nonché il termine perentorio entro il quale le parti **possono** integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.

D.lgs. N. 164, 31 ottobre 2024



- Conversione con decreto → Revocabilità
- Integrazione atti e documenti? Preclusione?